



Regione Calabria

PROPOSTA LEGISLATIVA D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: “modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015” recante:

“Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

(Art. 39 Statuto della Regione Calabria)

Riferimenti normativi

a) **VISTI**

b) la Legge n. 64 del 02.02.1974 s.m.i.

c) il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001;

d) le NTC 2008 e Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02 febbraio 2009;

e) le NTC 2018;

f) la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 recante *“Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”*;

g) il Regolamento Regionale n. 15 del 29 novembre 2016 così come modificato e sostituito dal R.R. n. 15/2017 s.m.i. recante *“attuazione della L.R. n. 37/2015”*.

Tipologia della proposta di legge

La legge Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 disciplina le procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica.

La medesima legge ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione cartacea.

Stante quanto sopra anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e

quant'altro attinente la pratica avviene in forma telematica con firma digitale.

La Piattaforma SISMI.CA supporta le *“Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”* di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015.

In sostanza il software supporta i funzionari regionali dei Settori preposti (ex Genio Civile) nell'esaminare i progetti di strutture di ogni genere da un punto di vista dell'applicazione delle normative sismiche.

La legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla giunta regionale l'emanazione del relativo Regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici.

Il Regolamento e i relativi Allegati Tecnici sono stati, nell'ambito di una fattiva e consueta collaborazione, oggetto di preventiva concertazione con gli Ordini Professionali.

Il sopra citato Regolamento comprensivo degli Allegati Tecnici 1 e 2 è stato approvato con numero 15 del 29 novembre 2016 successivamente modificato e sostituito dal R.R. n.15/2017.

La legge regionale n. 37/2015 e il relativo regolamento sono entrati in vigore con decorrenza il 01 gennaio 2017 e, in contemporanea, è entrata operativa la piattaforma informatica SISMI.CA.

Nell'ambito applicazione concreta della piattaforma, si sono manifestate alcune criticità e difficoltà interpretative in alcuni aspetti procedurali/tecnici.

A tali criticità, si è aggiunta anche l'entrata in vigore, a decorrere da marzo 2018, delle nuove Norme Tecniche a cui la piattaforma non è adeguata in quanto programmata ai sensi delle previgenti NTC 2008.

Al fine di affrontare le problematiche sopra esposte è stato istituito, con delibera G.R. n. 316 del 14.07.2017 un Tavolo Tecnico costituito da rappresentanti del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, dai rappresentanti degli Ordini Professionali e dell'ANCE Calabria.

Il su citato ha concluso i propri lavori in data 24 ottobre 2017, giusto verbale conclusivo n. 9.

In data 13 aprile 2018 si è manifestata la necessità di dovere riconvocare il Tavolo Tecnico al fine di redimere ulteriori e sopravvenute criticità tecniche/normative legate anche alla riforma e implementazione della piattaforma informatica.

Lo stesso Tavolo Tecnico, recependo le esigenze manifestate dai settori tecnici regionali interessati ha, tra l'altro, proposto di regolamentare il grado di istruttoria a cui si devono attenere i citati Uffici regionali nell'esame dei progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di determinare il livello di oggettiva responsabilità e garantire uniformità di procedimento tra i vari uffici regionali coinvolti. Regolamentazione che, oltre tutto, si è ritenuta indifferibile stante la dubbia interpretazione che, anche a livello di normativa nazionale, si è da sempre manifesta circa le effettive responsabilità dell'ufficio nel rilasciare il visto autorizzativo/diniego.

Nel contempo, si è ritenuto di operare una semplificazione e ottimizzazione della piattaforma informatica anche per allineare la stessa a quanto è oggetto di regolamentazione riportato al punto precedente.

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, normare il livello del grado istruttorio e, di conseguenza, quello della responsabilità degli Uffici regionali preposti senza

iniziare, comunque, quelle verifiche essenziali e tecnicamente dovute al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza delle opere da realizzare.

In definitiva, si tratta di indicare quelle attività istruttorie che, pur consentendo di verificare la conformità dei risultati progettuali con la normativa sismica, non determinerà da parte dell'ufficio preposto confutare le scelte progettuali e/o procedere, nello specifico, a verifiche e validazione richiedenti la rielaborazione dei calcoli o esame di tabulati numerici allegati alla relazione del calcolo strutturale.

Si intende, anche, adeguare la normativa a quelle che saranno le semplificazioni/ottimizzazioni/adeguamenti della piattaforma informatica e i cui dettagli saranno oggetto del successivo Regolamento di Attuazione.

Per le motivazioni sopra esposte, occorre proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 per come da allegato alla presente delibera e per come concordato dall'istituto Tavolo Tecnico, giusto verbale n. 10 del 23 luglio 2018.

A seguire si riporta il testo completo della modifica della legge regionale n. 37/2015 che è allegato alla proposta di delibera di G.R. di cui trattasi.

Nello specifico si fa presente che sebbene, in virtù dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2012, non vi fosse la necessità di sostituire i riferimenti al servizio con quelli al settore, si è ritenuto di effettuare comunque tali sostituzioni per esigenze di maggiore chiarezza.

Infine, si è ritenuto di operare rinvii cd. mobili alle norme tecniche per le costruzioni (art. 52 TUE) e alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, al fine di evitare che successive modifiche delle stesse normative imponessero nuovi interventi di modifica della legge regionale.

Oneri finanziari

Si fa presente che non derivano oneri finanziari dall'eventuale approvazione della presente legge regionale.

Il Dirigente Settore 3
Ing. Mario Buttiglieri

Il Dirigente Generale
Ing. Luigi G. Zinno

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

Articolo 1

(Disposizioni generali di coordinamento)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli da 2 a 10, la parola<<Servizio>>, dovunque ricorrente nelle seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituita dalla parola <<Settore>>:

- a) articolo 3, comma 3;
 - b) articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;
 - c) articolo 7, comma 1;
 - d) articolo 8, commi 1 e 2;
 - e) articolo 9, comma 2;
 - f) articolo 10, comma 1;
 - g) articolo 11, commi 5;
 - h) articolo 12, comma 2;
-

- i) articolo 15, comma 1;
- l) articolo 16, comma 1.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole da <<nei successivi>> e fino a <<costruzioni>> sono sostituite dalle seguenti:<<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 5 le parole da <<emanate>> e fino a <<CE">> sono sostituite dalle seguenti:<<per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa statale in materia di contratti pubblici>>;
- b) nel comma 6 le parole da <<nel capitolo>> e fino a <<2009>> sono sostituite dalle seguenti:<<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 2 le parole da <<Ogni>> e fino a <<architettonica>> sono sostituite dalle seguenti:<<Salvo quanto previsto al comma 2bis, ogni modifica strutturale>>;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.>>;
- c) nel comma 6 dopo la parola<<o>> sono aggiunte le seguenti:<<i riferimenti>>.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 1 le parole da <<e delle altre>> fino a <<integrazioni>>sono sostituite dalle seguenti:<<della normativa statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>;
- b) nel comma 2:
 - 1) le parole da <<e dei>> fino a <<tecniche)>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla normativa statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,>>.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 2 le parole da <<di tale procedura >> fino a <<La piattaforma esegue tali>> sono sostituite dalle seguenti: <<della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma, consentono, inoltre, ai fini della verifica >>;
- b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<< 3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa simica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:
 - a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
 - 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
 - 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
 - 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
 - 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
 - 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
 - 6) scheda di sintesi riportante alcuni dati inseriti nella piattaforma, per come previsto nel regolamento attuativo;
 - b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni,

relativamente alla:

- 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
- 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
- 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento;
- 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare al punto 10.2 NTC18;
- 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni.

3bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

3ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:

- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
- b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;
- c) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.

3quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare:

- esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.>>

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, dopo la parola <<materia>> sono inserite le seguenti: <<e dal regolamento di attuazione>>.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole <<anche se>> fino a <<D.M. 14 gennaio 2008>> sono sostituite dalle seguenti: << per le opere previste dall'art. 7 della l. 1086/1971, dall'art. 67 del d.p.r. 380/2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 3 le parole <<nel proprio certificato di collaudo>> sono sostituite dalle seguenti: <<,per come stabilito dal regolamento di attuazione,>>;
- b) nei commi 4 e 5 le parole <<NTC 2008>>, dovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: <<norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,>>.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, dopo la parola <<9>> sono inserite le seguenti: <<e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11>>.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni della presente legge si applicano alle opere per le quali la denuncia di cui all'articolo 3, comma 1, è acquisita al protocollo della Regione successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Articolo 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.